

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica, aventi potenza uguale o inferiore a 1 mega watt, dai danni materiali e diretti, danni indiretti e danni cagionati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni Diretti:** i danni materiali e diretti all'impianto assicurato causati da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, alluvione, inondazione, guasti meccanici ed elettrici.
E' possibile inoltre personalizzare la copertura con altre garanzie opzionali quali il terremoto e gli atti di terzi.
- ✓ **Danni indiretti (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "danni diretti"):** perdite derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile in base alla garanzia "danni diretti".
- ✓ **Danni a terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "danni diretti"):** i danni cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile in base alla garanzia "danni diretti".

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;**
- ✗ **I danni subiti dagli impianti prima del collaudo, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;**
- ✗ **I difetti di rendimento;**
- ✗ **In riferimento alla garanzia danni a terzi: non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, i rappresentanti legali, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori del contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi e le società che rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia danni diretti:

- ! **malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;**
- ! **esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- ! **mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- ! **dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- ! **inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;**
- ! **ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;**

- ! difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della Polizza;
- ! urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- ! impiego di esplosivi in genere.

Con riferimento alla garanzia danni indiretti

- ! sgravi, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- ! mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- ! difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- ! penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sgravi, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica.

Con riferimento alla garanzia danni a terzi:

- ! i danni da Furto;
- ! i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo;
- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ! derivanti da Responsabilità Civile Professionale.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nel luogo in cui è ubicato l'impianto come indicato dal contraente.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio e non sono ammessi frazionamenti.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo e scade alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Zurich si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto formulando, eventualmente, diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di premio rispetto al contratto in essere. Il Contraente, dopo aver preso visione delle stesse può accettarle o rifiutarle, **in caso di rifiuto il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 del giorno della scadenza prevista.**



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta e il contratto terminerà alla fine dell'annualità in corso.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è possibile recedere dall'assicurazione; in questo caso sia Zurich che il contraente devono darne comunicazione all'altra parte tramite raccomandata con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.